Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 232**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1962.
Sostituzione del presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale per le imposte Pag. 3782

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1962.
Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Campobasso, Catanzaro, Reggio Calabria, Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Udine, Rovigo, Piacenza, Arezzo, Latina, Roma, Chieti, L'Aquila, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Matera, Cosenza, Caltanissetta, Catania, Messina, Trapani e Cagliari Pag. 3782

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare Pag. 3783

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1962.
Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato Pag. 3784

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 557) Pag. 3784

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa-Esercito: Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex batteria contraerea di San Bernardo di Segno, sita in comune di Vado Ligure (Savona) . Pag. 3787

Ministero della difesa-Marina: Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa) . . . . Pag. 3787

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « T. Ciceri » di Como ad accettare una donazione Pag. 3787

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . Pag. 3787

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 3787
54ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale Pag. 3783

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 3788

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione Pag. 3783

Ministero della difesa-Aeronautica: Graduatoria dei candidati idonei al concorso per quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale Pag. 3794

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961 Pag. 3794

Regione della Valle d'Aosta: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi Pag. 3795

Ufficio medico provinciale di Taranto: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto Pag. 3795

Ufficio medico provinciale di Novara: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara Pag. 3795

Ufficio medico provinciale di Savona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . . . Pag. 3796

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1962.

Sostituzione del presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale per le imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro Finanze n. 2, foglio n. 210, relativo alla ricostruzione, per il quadriennio 1961-64, della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Silvio Tavolaro, presidente di sezione della Corte di cassazione, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Andrea Torrente, presidente di sezione di Corte di cassazione e già membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte, è nominato presidente della Sezione stessa, in sostituzione del dott. Silvio Tavolaro.

Il dott. Luigi Ricciardelli, presidente di Sezione di Cassazione a riposo, è nominato membro, in sostituzione del dott. Andrea Torrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1962
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 301

(5199)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1962.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Campobasso, Catanzaro, Reggio Calabria, Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Udine, Rovigo, Piacenza, Arezzo, Latina, Roma, Chieti, L'Aquila, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Matera, Cosenza, Caltanissetta, Catania, Messina, Trapani e Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il semestre gennaio-giugno 1962 nelle provincie di Campobasso, Catanzaro, Reggio Calabria, Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, nonchè nelle provincie di:

Udine, limitatamente al territorio dei comuni di Aiello, Ampezzo, Aquileia, Artegna, Arzene, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campolongo al Torre, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Drenchia, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Lestizza, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Montenars, Mortegliano, Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Pulfero, Ruda, Sacile, Santa Maria la Longa, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, Savogna, Socchieve, Taipana, Tapogliano, Tarcento, Trivignano Udinese, Valvasone, Visco, Zoppola;

Rovigo, limitatamente al territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Ceregnano, Corbola, Gavello, Papozze, Porto Tolle, San Martino di Venezze, Tagli di Po, Villadose, Villanova Marchesana;

Piacenza, limitatamente al territorio dei comuni di Agazzano, Besenzone, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Cortemaggiore, Groppparello, Lugagnano, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova, Ziano Piacentino;

Arezzo, limitatamente al territorio dei comuni di Bucine, Cavriglia, Laterina, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

Latina, limitatamente al territorio dei comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Norma, Pontinia, Ponza, Sermoneta, Sonnino, Sperlonga, Terracina;

Roma, limitatamente al territorio dei comuni di Camerata Nuova, Canterano, Olevano, Pisoniano, Poli, Subiaco, Tivoli;

Chieti, limitatamente al territorio dei comuni di Carunchio, Carpineto Sinello, Celenza sul Trigno, Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, Liscia, Palmoli, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna, Tufillo;

L'Aquila, limitatamente al territorio dei comuni di Acciano, Avezzano, Capestrano, L'Aquila, Ocre, Ofena, Poggio Picenze, Raiano, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;

Napoli, limitatamente al territorio dei comuni di Acerra, Caivano, Casoria, Cimitile, Marigliano, Napoli per la frazione di Chiaiano, Nola, Poggiomarino, Resina, Sant'Agnello, Saviano, Torre del Greco;

Salerno, limitatamente al territorio dei comuni di Casal Velino, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, Sarno, Serramezzana;

Bari, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di Puglia, Capurso, Casamassima, Cassano Murge, Castellina Grotte, Cellammare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Ruvo di

Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santerano in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano;

Brindisi, limitatamente al territorio dei comuni di Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna;

Foggia, limitatamente al territorio dei comuni di Carpino, Manfredonia, Margherita di Savoia, Peschici, San Paolo di Civitate, Vieste;

Lecce, limitatamente al territorio dei comuni di Botrugno, Campi Salentina, Copertino, Gelatina, Guagnano, Lequile, Leverano, Nardò, Nociglia, Poggiardo, Ruffano, Salice Salentino, Scorrano, Specchia, Squinzano, Surano, Veglie;

Taranto, limitatamente al territorio dei comuni di Avetrana, Castellaneta, Laterza, Manduria, Martina Franca, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, Taranto;

Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Atella, Barile, Genzano di Lucania, Latronico, Lavello, Maratea, Maschito, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Satriano di Lucania, Venosa;

Matera, limitatamente al territorio dei comuni di Aliano, Bernalda, Craco, Montalbano Ionico, Pisticci, Policoro, Salandra, San Mauro Forte, Tursi;

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Alessandria del Carretto, Albidona, Altomonte, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Villapiana;

Caltanissetta, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaviva, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Platani, Riesi;

Catania, limitatamente al territorio dei comuni di Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Mascali, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Michele di Ganzaria, Santa Maria di Licodia, Scordia, Valverde, Vizzini;

Messina, limitatamente al territorio dei comuni di Alcara li Fusi, Barcellona Pozzo di Gotto, Basico, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel l'Umberto, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Frazzanò, Furnari, Giardini, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Librizzi, Longi, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Misto, Mistretta, Monforte San Giorgio, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Pettineo, Piraino, Reitano, Roccavaldina, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Sinagra, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Tripi, Tusa, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena;

Trapani, limitatamente al territorio dei comuni di Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, San Vito lo Capo, Trapani;

Cagliari, limitatamente al territorio dei comuni di Assemini, Barrali, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Donori, Guamaggiore, Guasila, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Selegas, Siliqua, Siurgus Donigala, Ussana, Uta, Villasor, Villaspeciosa;

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il semestre gennaio-giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dello art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(5170)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, sulla disciplina del versamento dei contributi obbligatori all'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1960, con il quale l'on. Angelo Priore è stato nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1961, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente medesimo;

Vista la decisione n. 102/387-61 del 6 dicembre 1961 della Sezione VI del Consiglio di Stato, che annulla, a seguito di ricorso dell'Associazione armatori liberi (ARMALIBERI), il decreto ministeriale 2 gennaio 1961 di ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente in argomento;

Considerato che, secondo la decisione predetta, la richiesta di designazione dei rappresentanti degli armatori e dei marittimi, per la scelta dei membri da nominare per gli Organi dell'Ente, deve essere estesa a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale interessate alla costituzione degli Organi in questione;

Ritenuto necessario, pertanto, ripetere la procedura di ricostituzione degli Organi di amministrazione e di controllo dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare secondo quanto richiesto dal Consiglio di Stato;

Visti i dati e le notizie fornite dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale dei marittimi e degli armatori e quelli nuovi acquisiti dalla Amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

Colzi Mario, Pignata dott. Ettore e Proto cap. Andrea, in rappresentanza dei marittimi,

Aghina dott. Giacomo, Cao di San Marco avvocato Giovanni e Tucci avv. Vittorio, in rappresentanza degli armatori;

Castellucci dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vitelli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto come segue:

Presidente:

Mariani dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Auricchio dott. Giuseppe, in rappresentanza dei marittimi:

Garofalo prof. Francesco, in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(5219)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1962.
Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che nel corrente anno 1962 si rende necessario sottoporre alle visite e prove un altro contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di vecchia costruzione, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, che dalla carta di circolazione risultano immatricolati entro la data del 31 dicembre 1954 e che non vennero sottoposti alla precedente revisione disposta dal decreto ministeriale 8 settembre 1961, n. 4713/2396.

Le operazioni di revisione debbono essere effettuate nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 15 novembre 1962: veicoli immatricolati nell'anno 1952;

dal 16 novembre 1962 al 15 gennaio 1963: veicoli immatricolati nell'anno 1953;

dal 16 gennaio 1963 al 31 marzo 1963: veicoli immatricolati nell'anno 1954.

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le scadenze rispettive dal 15 novembre 1962, del 15 gennaio 1963 e del 31 marzo 1963, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 29 agosto 1962

Il Ministro: MATTARELLA

(5257)

ERRATA-CORRIGE

Al decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 557 « Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas » pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 27 giugno 1962 va aggiunta la seguente postilla:

POSTILLA

Dopo l'art. 5 del « Regolamento relativo alle modalità e ai limiti per l'assistenza malattia » riportato a pag. 21 del presente decreto si aggiungono i seguenti articoli.

Art. 6 *Finanziamento.* — La Cassa mutua provvede alla assistenza di malattia con i contributi di cui all'art. 34 del Contratto Collettivo di Lavoro.

Di detti contributi una quota pari allo 0,10 % delle retribuzioni verrà accantonata per costituire un fondo cautelativo ed una quota pari all'1 % delle retribuzioni sarà versata al Comitato di Coordinamento e Compensazione tra le Casse Mutue Aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas.

Art. 7 *Modalità.* — L'assistenza di malattia viene attuata secondo le seguenti modalità:

a) Assistenza sanitaria Verrà prestata l'assistenza medico-generica in ambulatorio o, in caso di necessità, a domi-

cilio, con medici fiduciari o convenzionati. Nella eventualità che l'assistito preferisca altro medico verrà rimborsato di una quota uguale a quella che avrebbe percepita il medico fiduciario o convenzionato o con tariffe prestabilite.

b) Assistenza ospedaliera Verranno prestati il ricovero e la degenza in ospedali convenzionati. Nel caso che l'assistito preferisca altri Ospedali la Mutua concorrerà con una quota uguale a quella convenzionata. La prestazione di degenza o di ricovero a carico della Mutua non potrà comunque superare un periodo massimo di giorni centottanta.

Per gli interventi chirurgici in ospedali convenzionati la spesa è a totale carico della Mutua. Se tali interventi sono eseguiti in ospedali non convenzionati la Mutua concorrerà con una quota uguale a quella convenzionata o con tariffe prestabilite.

c) Assistenza sanitaria specialistica Sarà prestata in ambulatorio o presso medici specialisti convenzionati, su prescrizione del medico curante, previa autorizzazione della Mutua salvo casi d'urgenza. Sono comprese le cure dentarie con esclusione delle protesi.

d) Assistenza farmaceutica - Comprende i medicinali iscritti nella Farmacopea ufficiale, gli antibiotici ed i materiali di medicazione.

Le somministrazioni di medicinali per cure ricostituenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Mutua a seguito di domanda sulla quale dovranno essere specificati la cura e l'approssimativo importo di spesa. Il medico fiduciario della Mutua in caso di abuso può limitare la prescrizione delle specialità.

e) Assistenza ostetrica - Verrà prestata durante la gestazione ed il puerperio l'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Durante il parto sarà prestato l'intervento e l'assistenza da parte della levatrice secondo le tariffe convenzionate. Nel caso in cui il parto richieda un intervento ostetrico, verrà rimborsata la spesa secondo le tariffe convenzionate. Per forme patologiche verrà provveduto al ricovero in ospedale con le modalità già stabilite. Nel caso che la partoriente sia ricoverata per parto fisiologico verrà rimborsata la spesa come per parto a domicilio, in base a quanto sopra previsto.

f) Interventi chirurgici a domicilio - Verrà rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta per uguale intervento in ospedale convenzionato.

g) Cure termali L'assistenza di malattia mediante cure termali verrà effettuata dalle Casse Mutue Aziendali previa autorizzazione del Comugas e in base a regolamentazione di quest'ultimo.

Art. 8 *Documentazione.* — Per poter fruire della assistenza di malattia ogni iscritto o chi ne fa le veci dovrà:

a) denunciare per iscritto il suo stato di malattia alla Mutua entro 24 ore salvo il caso di comprovata forza maggiore;

b) documentare entro 15 giorni l'ulteriore continuazione della malattia con certificato medico che a sua volta avrà validità non superiore a 15 giorni;

c) denunciare la cessazione della malattia con certificato medico di guarigione.

L'assistito che nel periodo di malattia, anche per ragioni di cura dovesse assentarsi dal suo domicilio potrà farlo solo su preventiva autorizzazione scritta del medico curante. Detta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'interessato alla Cassa Mutua insieme con la comunicazione del nuovo indirizzo.

Non verranno riconosciute le spese sopportate dall'iscritto precedentemente alla denuncia dello stato di malattia suo o dei suoi familiari salvo casi di comprovata urgenza.

Art. 9 *Controlli dello stato di malattia.* — La Mutua ha in ogni caso il diritto di fare eseguire visita medica di controllo dai propri medici di fiducia.

Contro il responso del medico della Mutua è ammesso il ricorso da parte dell'iscritto. La Mutua nominerà altro medico per gli ulteriori accertamenti.

Art. 10 - *Decadenza temporanea dal diritto di assistenza.* — Decade dal diritto alle prestazioni per la malattia in atto l'iscritto che:

a) esca di casa quando è ammalato senza il regolare permesso del medico;

b) rifiuti di sottoporsi alla visita del medico di controllo o non segua le cure prescritte dal medico curante o comunque compia contro le prescrizioni stesse atti che possono nuocere al regolare decorso della malattia.

Art. 11 *Sospensione dell'assistenza e decadenza definitiva.* — I casi di denuncia infedele, di simulazione o di doloso prolungamento della malattia, e gli abusi in genere, ove non costituiscano reato saranno puniti con la sospensione della assistenza mutualistica. Vengono esclusi definitivamente dall'assitenza sia coloro che per due volte sono stati sospesi a norma del comma precedente sia coloro che abbiano commesso uno dei fatti soprandicati che costituisca reato.

Art. 12 *Esclusione dall'assistenza.* — Non compete l'assistenza nei casi:

a) di malattia contratta in stato di ubriachezza o provocata da abuso di alcool o di stupefacenti;

b) di malattia cronica in fase non acuta.

I familiari sono esclusi dall'assistenza per malattie croniche anche in fase di acutizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 17, lettera *b)* e dall'art. 18, lettera *f)*.

Art. 13 *Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso.* — L'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito ad un massimo di L. 35.000 annue. L'assistenza oltre tale limite e fino ad un massimo di L. 90.000 annue è posta a carico della Mutua nella misura del 50 %.

La revisione del massimale per le prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche e dei sussidi per spese funerarie, formerà oggetto di esame e di decisioni fra le Associazioni stipulanti, a richiesta di una di esse, sulla base del costo dell'assistenza e in rapporto al gettito dei contributi.

Il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non può avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali.

In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potrà concedere degli acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del presente allegato *B*.

Art. 14 *Epidemia.* — Il Consiglio Direttivo in caso di eccezionale morbilità e di epidemie potrà temporaneamente modificare l'assistenza sia per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile che per l'ammontare dei rimborsi previsti.

Art. 15 *Indennità di allattamento.* — Viene corrisposta in sostituzione di qualsiasi altro concorso o prestazione da parte della Mutua, una indennità mensile di allattamento di lire ottocento per un periodo massimo di 9 mesi.

Art. 16 *Concorso spese funerarie.* — Sarà corrisposto un concorso spese funerarie di L. 10.000 in caso di morte del dipendente e di L. 5000 per morte di familiare assistito.

Tale concorso non è dovuto in caso di morte per infortunio sul lavoro del dipendente.

Art. 17 *Residui di bilancio.* — Coi fondi residuati alla chiusura del bilancio precedente, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, la Mutua potrà concedere, in casi particolari, sussidi straordinari o concorso spese per:

a) fornitura di apparecchi protetici;

b) assistenza ai familiari dei dipendenti per malattie croniche in fase acuta.

CAPO II

COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE TRA LE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIE COMUGAS.

Art. 18. *Compiti.* — Il Comugas ha i seguenti compiti:

a) curare l'uniforme applicazione delle norme contrattuali per l'assistenza di malattia da parte delle Casse Mutue Aziendali;

b) provvedere alla integrazione delle gestioni deficitarie delle Mutue Aziendali non dovute però a irregolare amministrazione o ad inosservanza delle norme contrattuali;

c) risolvere i casi controversi, che venissero sottoposti al suo esame, tra le Casse Mutue Aziendali e i loro iscritti;

d) esercitare opera di indirizzo, consulenza, assistenza e controllo nei confronti delle Casse Mutue Aziendali;

e) dirimere le eventuali controversie che sorgessero tra i componenti dei Consigli Direttivi delle Mutue Aziendali nell'applicazione delle norme relative alla disciplina della assistenza di malattia;

f) provvedere con fondi residuati di bilancio, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, alla concessione, in casi particolari, alle Mutue Aziendali, in favore dei sin-

goli iscritti, di sussidi straordinari o di concorsi spese per acquisto di apparecchi protetici, per cure in convalescenziari, per cure di malattie croniche in fase acuta ai familiari dei dipendenti e per eccezionali, costosi interventi medici, chirurgici, farmaceutici, ecc.;

g) attuare l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro coniugi.

Art. 19 - *Finanziamenti*. — Il Comugas provvede all'espletamento dei suoi compiti di cui al presente capo con i contributi corrisposti dalle Mutue Aziendali a sensi dell'art. 6 del presente allegato.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato quadrimestralmente presso l'Istituto di Credito indicato dal Comugas sul conto corrente intestato allo stesso, non più tardi del 30° giorno del mese successivo alla scadenza del quadrimestre.

Superato tale termine il Comugas, applicherà l'interesse di mora del 6 % sugli importi non riscossi.

Art. 20 - *Sede*. — Il Comugas ha sede in Roma.

Art. 21 - *Consiglio di Amministrazione*. — Il Consiglio di Amministrazione del Comugas è composto di nove membri che sono nominati:

a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.;

b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie.

Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumerà la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumerà la funzione di Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominerà altro membro che rimarrà in carica per il residuo tempo del biennio in corso.

I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Art. 22 - *Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione*. — Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) stabilire le condizioni, la misura e le modalità di integrazione dei bilanci deficitari delle Mutue Aziendali;

b) deliberare sulle erogazioni dei fondi per le integrazioni medesime;

c) deliberare sulla misura di eventuali riserve;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della gestione relativa ai compiti di cui alle lettere da *a*) a *f*) dell'art. 18;

e) deliberare le eventuali erogazioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 18;

f) deliberare in ordine alle questioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'art. 18;

g) proporre alle Federazioni le eventuali modifiche delle norme relative alle Casse Mutue Aziendali anche in relazione alle risultanze di gestione delle Casse stesse;

h) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale ed i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso;

i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente;

l) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione di cui alla lettera *g*) dell'art. 18;

m) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze dei conti consuntivi, le eventuali variazioni dei contributi;

n) regolamentare l'assistenza di malattia mediante cure termali ed autorizzare le Casse Mutue Aziendali ad effettuare l'assistenza stessa.

Art. 23 - *Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente*. — Il Presidente è il legale e diretto rappresentante del Comugas di fronte a terzi.

In particolare:

a) provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze;

b) firma normalmente gli atti e la corrispondenza;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

d) dispone i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo;

e) propone al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre più efficiente nel raggiungimento dei suoi fini;

f) sovrintende al buon andamento degli Uffici.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le sue attribuzioni e comunque in quelle a cui venga particolarmente delegato dal Presidente. Firma, congiuntamente al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - *Sedute del Consiglio di Amministrazione*. — Il Consiglio di Amministrazione si rinunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri o dal vice presidente. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere fatta, senza l'osservanza del termine dei dieci giorni, anche a mezzo telegramma.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti.

In seconda convocazione le sedute saranno valide, qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovrà aver luogo almeno dieci giorni dopo la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni seduta è redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva.

Il Comugas dovrà inviare nel termine di giorni quindici dall'approvazione, copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, nonchè del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni, alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.

Art. 25 - *Collegio dei Sindaci*. — Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sarà nominato dalla U.I.L.-Gas ed un altro supplente sarà nominato dalla F.I.D.A.G.

Il terzo membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - *Attribuzioni dei Sindaci*. — Il Collegio dei Sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilità, richiamare l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie.

Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti in custodia.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarità riscontrate al Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - *Gratuità delle cariche*. — Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalità e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci i necessari permessi allo scopo di consentir loro l'adempimento dei loro compiti.

Art. 28. — Le norme di cui agli articoli da 18 a 27 del presente allegato costitutiscono lo statuto del Comugas e saranno riportate in atto notarile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex batteria contraerea di San Bernardo di Segno, sita in comune di Vado Ligure (Savona).

Con decreto interministeriale n. 210 del 14 aprile 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare ai patrimonio dello Stato dell'ex batteria contraerea di San Bernardo di Segno, sita in comune di Vado Ligure (Savona).

(5215)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 30 luglio 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, dell'estensione di mq. 3694, sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa), distinta nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 54, mappale 70.

(5178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « T. Ciceri » di Como ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della provincia di Como n. 25055 del 28 maggio 1962, il preside dell'Istituto magistrale statale « T. Ciceri » di Como, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto stesso, è autorizzato ad accettare dal prof. Carlo Lagomaggiore la donazione della somma di L. 100.000 per l'incremento del premio di studio annuale « Beppino Lagomaggiore ».

(5238)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1962, registro n. 16, foglio n. 330, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Gigli Romano avverso il provvedimento dell'Intendente di finanza di Firenze, con il quale veniva rifiutata la *conciliazione amministrativa* del verbale di denuncia per il reato di contrabbando di sigarette estere, in quanto il vizio denunciato dal ricorrente non sussiste essendo stata rispettata la procedura prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27.

(5214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 13 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,65	620,63	620,66	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60
$ Can.	576,05	576,25	576,25	576,10	574,80	576,12	576,15	576,10	576,05	576 —
Fr. Sv.	143,66	143,62	143,64	143,605	143,63	143,68	143,625	143,65	143,66	143,69
Kr. D.	89,65	89,67	99,68	89,655	89,60	89,64	89,635	89,70	89,65	89,65
Kr. N.	86,78	86,79	86,82	86,80	86,78	86,78	86,785	86,80	86,78	86,78
Kr. Sv.	120,46	120,45	120,47	120,48	120,45	120,45	120,465	120,50	120,46	120,45
Fol.	172,13	172,12	172,10	172,12	172,13	172,12	172,10	172,15	172,13	172,20
Fr. B.	12,47	12,474	12,476	12,4725	12,465	12,48	12,47375	12,48	12,47	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,6675	126,65	126,65	126,6575	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,10	1738,50	1738,25	1738,30	1738,375	1738,04	1738,15	1738,15	1738,10	1738,10
Dm. occ.	155,17	155,12	155,16	155,13	155,10	155,16	155,115	155,20	155,17	155,14
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,055	24,055	24,045	24,05	24,06	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,70	21,68	21,68	21,70	21,65	21,68

Media dei titoli del 13 settembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	97,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	576,125
1 Franco svizzero	143,615
1 Corona danese	89,645
1 Corona norvegese	86,792
1 Corona svedese	120,472
1 Fiorino olandese	172,11
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1738,225
1 Marco germanico	155,122
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,685

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

54ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1962 in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 54ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario.

Saranno sorteggiate, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1963, n. 72 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 393.000:

n. 18 titoli unitari - capitale nominale . .	L.	18.000
n. 33 titoli quintupli - capitale nominale .	»	165.000
n. 21 titoli decupli - capitale nominale . .	»	210.000
TOTALE . . .	L.	393.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1962

Il direttore generale: NUVOLONI

(5249)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1559/R/Gab., con cui al sig. Karbon Giovanni, nato a Castelrotto il 10 maggio 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Carboni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 luglio 1962 dalla signorina Carboni Maria, figlia del predetto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, numero 1559/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Carboni Maria, nato a Castelrotto il 27 novembre 1924 e della di lei figlia Carboni Giovanna, nata a Castelrotto il 1° luglio 1956, residente a Castelrotto, viene ripristinato nella forma tedesca di Karbon.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 settembre 1962

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(5192)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 16 maggio 1956, n. 562, ed in particolare l'art. 2;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Un terzo dei posti predetti è riservato ai collocatori di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1956, n. 562 che, non avendo superato l'età di 45 anni, conseguano l'idoneità nel presente concorso.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o com-

mutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1;

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose legge 20 marzo 1940, n. 233. art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratte infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3-*b*) e 6) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo a Firenze, Ancona, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'assegnazione dei candidati nelle suddette sedi di esame sarà disposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tenuto conto del domicilio indicato sulla domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.

Prova di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale ed alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, ed alla prova pratica, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale ed il voto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale e la prova pratica debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 1 del bando, o di una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 300;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) il certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti .

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 300, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 300, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico, ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimo-

streranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 300, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente articolo 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6, su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 8;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Registro n. 4, foglio n. 385. — GALLOZZI

PROGRAMMA DI ESAME

I. *Prove scritte*:

1) componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia);

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. *Prova orale*:

1) aritmetica elementare: nomenclatura decimale prime operazioni divisibilità dei numeri numeri primi massimo comune divisore e minimo comune multiplo frazioni ordinarie e decimali principali operazioni su di esse sistema metrico decimale numeri complessi potenza e radice dei numeri estrazione della radice quadrata rapporti e proporzioni media aritmetica risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa;

2) nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro: Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato il Consiglio dei Ministri il Consiglio di Stato la Corte dei conti l'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato;

3) Nozioni elementari di statistica. concetto e oggetto della statistica unità statistica spoglio e raggruppamento dei dati statistici elaborazione dei dati medie e rapporti rappresentazioni grafiche e numeri indici.

III. *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchine Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Visto, *il Ministro*: SULLO

ALLEGATO n. 2

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI - Via Flavia, 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . (provincia di . .) il giorno . domiciliato in . (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso la scuola . . . . . . di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5149)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, n. 11137, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti addì 26 agosto 1961, registro numero 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 19;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1962, numero 5226, con il quale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1962, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 58;

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Ciceroni Mauro . . . . . . punti 33,456
2. Freggi Aldo . . . . » 33,428
3. Paolantoni Enzo . . . . . . » 32,597
4. Giliberto Mario . . . . punti 32,562
5. Canattieri Gian Paolo . . . . . » 32,457
6. Fincato Antonio . . . . » 32,260
7. Gandolfi Enrico . . . . » 32,099
8. Ponzo Sergio . . . . » 31,862
9. Barbini Fernando . . . . » 31,767
10. Sette Sergio . . . . » 31,727
11. Fulignoli Armando . . . . . . » 31,715
12. Pittarello Marcello . . . . . . » 31,518
13. Gallo Rocco . . . . » 31,397
14. Barchitta Francesco . . . . . . » 31,361
15. Bottasso Giuseppe . . . . . . » 31,268
16. Mastrorillo Nicola, nato l'11 settembre 1929 » 31,240
17. Sberlati Lanfranco, nato il 15 novembre 1933 . . . . » 31,240
18. Cimino Carlo . . . . » 31,126
19. Verrenti Pietro . . . . » 30,989
20. Pierro Mario . . . . » 30,933
21. Nieri Gian Carlo . . . . » 30,873
22. Giuliani Erminio . . . . » 30,852
23. Lecler Gianfranco . . . . . . » 30,840
24. Bonuglia Alberto . . . . » 30,787
25. Cipolloni Gelso . . . . » 30.711
26. Martinengo Giacomo . . . . . . » 30,683
27. Russo Raffaele . . . . » 30,633
28. Ferrazzutti Renato . . . . . . » 30,620
29. Soldà Ireneo . . . . » 30,606
30. Grappiolo Giovanni Battista . . . . » 30,601
31. Laita Giuseppe . . . . » 30,551
32. Cirignano Bruno . . . . » 30,510
33. Strada Gino . . . . » 30,509
34. Zampieri Lucio . . . . » 30,398
35. Muzzarelli Guido . . . . » 30,396
36. Bruno Antonio . . . . » 30,363
37 Buldrini Benito . . . . » 30,272
38 Gala Fernando . . . . » 30,259
39. Scricciolo Nazzareno . . . . . . » 30,090
40. Dal Piaz Giancarlo . . . . . . » 30,082
41. Massacesi Guadalberto . . . . . » 30,068
42. Sari Siro, nato il 22 maggio 1932 . . . » 30,031
43. Chiappa Carlo, nato il 13 luglio 1935 . . . » 30,031
44. Mocio Gilberto . . . . » 30,026
45. Santamaria Maurizio Pasquale . . . » 29,976
46. Giacomuzzi Raffaello . . . . . . » 29,970
47. Giardinieri Roberto 29,966
48. Lembo Sebastiano . . . . . . » 29,947
49. De Angelis Giuseppe . . . . . . » 29,870
50. Giuliani Marcello . . . . » 29,809
51. Pazzi Pietro . . . . » 29,628
52. Cappelletto Ennio . . . . » 29,615
53. Roberti Roberto . . . . » 29.520
54. De Fraia Frangipane Giacomo . . . . » 29,423
55. Zaramella Ivo . . . . » 27,938
56. Dell'Aquila Giuseppe . . . . . . » 27,466

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1962
Registro n. 35 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 332. — LAZZARINI

(5229)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 5 settembre 1962 sono state pubblicate nel supplemento n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961.

(5240)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 73 in data 14 giugno 1961, con la quale il Consiglio regionale ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi;

Vista la deliberazione n. 554 in data 8 settembre 1961, con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo bando di concorso;

Vista la deliberazione n. 2483 in data 21 febbraio 1962, con la quale la Giunta regionale ha modificato la propria deliberazione sopracitata fissando al 30 maggio 1962 (ore 12) il termine per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Vista la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

Vista la legge regionale 16 luglio 1960, n. 4;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi della Valle d'Aosta, è costituita dalle seguenti persone:

Presidente:

Chantel dott. Enrico, assessore regionale alla sanità e assistenza sociale in qualità di delegato del Presidente della Giunta regionale.

Componenti:

Giua prof. Michele, direttore dell'Istituto di chimica organica e industriale dell'Università di Torino;

Milone prof. Mario, direttore dell'Istituto di chimica fisica dell'Università di Torino;

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale;

Canuti dott. Armando, direttore del reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi della Valle d'Aosta.

Membri aggiunti per la prova di lingua francese:

Gard prof. Patrizio, preside del Liceo classico di Aosta;

Bellegotti prof. Luigi, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Lucat dott. Anselmo, funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

Le prove del concorso avranno inizio alle ore 9 del giorno 20 ottobre 1962, in Torino presso l'Istituto chimico dell'Università, e continueranno nei giorni successivi. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione Valle d'Aosta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale.

Aosta, addì 6 settembre 1962

Il Presidente: MARCOZ

(5241)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 148 del 9 gennaio 1962, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto per i comuni di Manduria, Mottola e Palagiano;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia con la lettera n. 1410 del 5 luglio 1962 e da parte dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto del comune di Manduria, Mottola e Palagiano è così costituita:

Presidente:

Blasi dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Clericò dott. Nicola, medico provinciale capo;

Baisi prof. dott. Francesco, libero docente in patologia chirurgica;

Boccuzzi prof. dott. Giacomo, libero docente in patologia medica;

Tortorelli dott. Michele, medico condotto segnalato da due Comuni interessati;

Segretario:

Vairo dott. Giovanni, consigliere di prima classe della prefettura di Taranto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei comuni di Manduria, Mottola e Palagiano.

Taranto, addì 3 settembre 1962

Il medico provinciale: CLERICÒ

(5233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3933 in data 30 giugno 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 3933 in data 30 giugno 1962, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte mediche sopra specificate;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Considerato che a seguito di rinunzia sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche dei comuni di Caltignaga e Garbagna Novarese;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono assegnati alle condotte mediche dei Comuni a fianco di ciascuno indicate:

1) Gambaro Giuseppe: Caltignaga;
2) Perolini Giacomo: Garbagna Novarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Novara, addì 27 agosto 1962

Il medico provinciale: LOMBARDO

(5164)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, pari numero del 30 gennaio 1962, con cui venne bandito pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, Noli, Quiliano e Urbe;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso nonchè gli atti depositati dalla stessa;
Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dal predetto consesso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Lanza Mario	punti	57,7004
2. Vigliercio Gian Mario	»	55,8408
3. Camuzzini Guglielmo	»	51,5227
4. Pisano Santino	»	51,2696
5. Franco Filippo	»	50,4677
6. Balestrieri Enrico	»	49,3727
7. Lubatti Mario	»	49,1969
8. Arrigo Domenico	»	48,6705
9. Casati Alberto	»	48,6302
10. Ciocca Francesco.	»	48,5453
11. Carlone Bruno	»	47,6136
12. Lo Russo Antonio	»	47,5437
13. Pongiglione Carlo	»	47,5009
14. Neri Aristide	»	47,0454
15. Tagliasacchi Carlo	»	46,9545
16. Serrato Antonio	»	46,8795
17. Truffelli Lino	»	46,7757
18. Bado Luigi	»	46,3725
19. Stettini Claudio	»	46,2363
20. Zecca Arturo	»	45,8938
21. Palladino Flavio	»	45,8681
22. Musso Emanuele	»	45,7563
23. Pierattini Armando	»	45,5621
24. Spotorno Arturo	»	44,8481
25. Varaldo Giovanni	»	44,5453
26. Barilaro Giacomo	»	44,2272
27. Vanara Natalino	punti	44,2014
28. De Tomatis Mario	»	43,9923
29. Colantuoni Giovanni	»	43,4196
30. Costa Carlo	»	43,1060
31. Testa Bernardo	»	41,5605
32. Timossi Federico	»	41,2062
33. Pieri Alfio	»	40,9848
34. Bobel Andrea	»	40,2121
35. Bruno Giovanni	»	37,2461
36. Cicala Francesco	»	35,8026

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 30 agosto 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, Noli, Quiliano e Urbe;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascun nome segnate:

1) Lanza Mario: Noli;
2) Vigliercio Gian Mario: Quiliano;
3) Camuzzini Guglielmo: Urbe;
4) Franco Filippo: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 30 agosto 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

(5156)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.